

L.R. 5-3-2008 n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 marzo 2008, n. 9, S.O. n. 1.

Capo I - Strategia istituzionale e finanziaria

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario.

16. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo la Regione promuove l'attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie [\(3\)](#).

17. A tal fine sono da intendersi:

- a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;
- b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
- c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione [\(4\)](#) [\(5\)](#).

18. L'Ufficio regionale SUAP è l'interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l'ufficio:

- a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
- b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
- c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia [\(6\)](#).

19. In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni [\(7\)](#).

20. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l'impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all'impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al

SUAP, che provvede entro sette giorni a contattare l'interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente [\(8\)](#).

20-bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato [\(9\)](#) [\(10\)](#).

21. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:

a) l'immediato avvio dell'intervento;

b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento [\(11\)](#).

22. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, sia titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato che titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:

a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;

b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno dieci anni di iscrizione al proprio albo od ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali [\(12\)](#).

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAP, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'[articolo 11 della legge n. 241 del 1990](#), sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l'interruzione dell'attività avviata

[\(13\)](#).

23. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all'interno dell'ufficio SUAP [\(14\)](#).

24. L'immediato avvio dell'intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:

- a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
- b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
- c) alla verifica ambientale, alla valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
- d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;
- e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
- g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
- h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
- i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
- l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell'aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
- n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l'esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della [legge regionale 20 giugno 1989, n. 43](#) (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici) [\(15\)](#).

25. Nelle ipotesi previste dal comma 24, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei

soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS) o autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del [decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210](#), nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale, i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure [\(16\)](#). Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 e seguenti della [legge n. 241 del 1990](#) [\(17\)](#) [\(18\)](#) [\(19\)](#).

26. I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche e produttive, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività [\(20\)](#). Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma [\(21\)](#).

27. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell'impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti [\(22\)](#).

28. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all'interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento dell'impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica l'amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati [\(23\)](#).

29. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 27 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all'impresa, nel caso in cui

vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell'attività di impresa, il diritto dell'imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione responsabile del ritardo. L'indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell'amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all'investimento effettuato dall'imprenditore. A tale spesa l'amministrazione interessata fa fronte nell'ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente [\(24\)](#).

30. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili [\(25\)](#).

31. Sono abrogati:

a) l'[articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37](#) (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio);

b) l'[articolo 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9](#) (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) [\(26\)](#).

32. La lettera a) del comma 4 dell'[articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006](#) è sostituita dalla seguente [\(27\)](#):

"a) alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;" [\(28\)](#).

la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell'Amministrazione regionale, è corrisposto un rimborso spese pari a euro 300 per ciascuna seduta della Commissione (UPB S01.03.003).

[\(3\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 aprile 2008, n. 22/1](#) e la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).

[\(4\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 11](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.».

[\(5\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).

- (6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (9) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 30, L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).
- (10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (12) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 5, lettera a\), L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali.».
- (13) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (16) Periodo così modificato dapprima dall'[art. 4, comma 5, lettera b\), L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#) e poi dall'[art. 5, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).
- (17) Periodo così modificato dall'[art. 4, comma 5, lettera b\), L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#).
- (18) Comma così sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 marzo 2008, n. 11, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo errato era così formulato: «25. Nelle ipotesi previste dal comma 24 il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. I termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'[articolo 14 della legge n. 241 del 1990](#).».
- (19) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (20) Periodo così modificato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 11](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2 della stessa legge.
- (21) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (22) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (23) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).
- (24) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#).

(25) Vedi, anche, la [*Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30.*](#)

(26) Vedi, anche, la [*Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30.*](#)

(27) Vedi, anche, la [*Delib.G.R. 11 aprile 2008, n. 22/1.*](#)

(28) Vedi, anche, la [*Delib.G.R. 11 aprile 2008, n. 22/1.*](#)